IP/08/433

Bruxelles, 12 marzo 2008

Aiuti di stato: la Commissione chiede all'Italia di recuperare aiuti illegali per 123 milioni di euro da nove banche privatizzate

La Commissione europea ha chiuso la propria indagine approfondita, svolta in base alla normativa del trattato CE sugli aiuti di Stato, per valutare la disposizione, prevista dalla legge finanziaria italiana per il 2004, che consentiva agli istituti di credito già di proprietà statale di sbloccare le plusvalenze latenti generate nel corso delle privatizzazioni mediante il pagamento di un'imposta nominale del 9% anziché un'imposta ordinaria sulle società del 37,25%. L'indagine, avviata nel maggio 2007 (vedi IP/07/737), ha constatato che questo regime fiscale favoriva un gruppo ristretto di banche italiane senza giustificazione oggettiva nell'ambito del sistema fiscale per le ristrutturazioni societarie in Italia. Per rimediare alla distorsione di concorrenza causata dagli aiuti concessi illegalmente, il governo italiano deve recuperare gli aiuti presso i beneficiari. Date le circostanze del caso, la Commissione ha limitato il recupero alla differenza tra l'imposta effettivamente versata e quella che le banche beneficiarie avrebbero dovuto pagare se avessero applicato il sistema generale di rivalutazione fiscale previsto dalla stessa legge finanziaria del 2004. L'aiuto da recuperare è stimato ad un totale di 123 milioni di euro, distribuito tra nove beneficiari.

La commissaria responsabile per la concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: "Quando gli Stati membri fissano norme fiscali favorevoli per un numero ristretto di imprese, devono evitare di alterare le condizioni di parità tra i concorrenti. L'aiuto illegale concesso alle banche privatizzate deve essere recuperato e restituito ai contribuenti".

Nel quadro della legge 218/1990 sulla privatizzazione degli istituti di credito in Italia, è stata attuata negli anni '90 una vasta riorganizzazione degli ex istituti di credito di diritto pubblico. L'articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) prevedeva la possibilità di sbloccare le plusvalenze latenti derivanti da tali privatizzazioni e rimaste congelate sotto forma di riserve di capitale previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 9% su tali plusvalenze al posto dell'imposta ordinaria sulle società del 37,5%. Ciò ha dato alle banche interessate un vantaggio economico, in particolare attraverso un aumento della loro attrattività e del loro valore economico agli occhi degli investitori e degli acquirenti aziendali. La legge 350/2003 autorizzava il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate (50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006), senza pagamento di interessi.

La Commissione ha accertato che, in applicazione del regime, nove gruppi bancari hanno riallineato il valore dei loro attivi sulla base delle plusvalenze realizzate in seguito alla ristrutturazione degli istituti di credito. Le plusvalenze riconosciute ammontano complessivamente a oltre 2 miliardi di euro. La relativa differenza tra l'imposta normalmente dovuta e l'imposta effettivamente pagata è di oltre 586 milioni di euro.

La Commissione ha concluso che la differenza conferiva un vantaggio a queste banche, che costituiva un aiuto di Stato incompatibile. La Commissione ha constatato che il regime fiscale non è giustificato in base ai principi di neutralità fiscale relativamente alle ristrutturazioni societarie. Nessuna delle eccezioni invocate dall'Italia per ottenere l'approvazione degli aiuti è inoltre applicabile in questo caso, perché il regime fiscale in questione non era evidentemente volto alla promozione di nuove ristrutturazioni aziendali ma soltanto a favorire un numero ristretto di banche derivanti da ristrutturazioni precedenti.

L'Italia non ha notificato il regime alla Commissione prima della sua esecuzione; gli aiuti concessi illegalmente devono dunque essere recuperati dai beneficiari. Viste le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha deciso tuttavia che l'ordine di recupero doveva essere limitato alla differenza tra l'imposta effettivamente versata e quella che le banche beneficiarie avrebbero dovuto pagare se avessero applicato il sistema generale di rivalutazione fiscale previsto dalla legge finanziaria del 2004. La Commissione richiede pertanto il recupero di un importo stimato a 123 milioni di euro presso i nove beneficiari.

La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero C 15/2007 del registro degli aiuti di Stato sul sito della DG Concorrenza una volta risolte tutte le questioni relative alla riservatezza. Il bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State aid Weekly e-News) riporta le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale.